

3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)

E' un visto di tipo "C" o "D", della durata fino a 90 gg (tipo "C") ovvero da 91 a 365 gg. (tipo "D"), per 1, 2 ingressi o multipli.

Il visto per cure mediche consente l'ingresso al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1 del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 44, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta. La durata e la validità del visto corrisponderanno alle esigenze mediche documentate con la dichiarazione della struttura sanitaria italiana.

Inoltre, la richiesta di visto dovrà essere corredata:

- dalla dichiarazione della struttura sanitaria italiana (pubblica o privata accreditata) che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della cura, la durata della successiva eventuale degenza;
- dall'attestazione della struttura sanitaria italiana dell'avvenuto deposito cauzionale del 30% del costo complessivo previsto per le prestazioni sanitarie richieste;
- dalla documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, nonché per le spese di vitto e di alloggio fuori della struttura sanitaria per l'assistito e l'eventuale accompagnatore;
- dal titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali, anche per l'eventuale accompagnatore.

La concessione del visto, salvo i programmi umanitari specificamente autorizzati, è subordinato alla verifica che tutte le spese sanitarie non risultino a carico del Servizio sanitario nazionale.

Nel caso di impegno alla copertura delle spese mediche formalmente assunte da Enti privati di indubbia affidabilità, la Rappresentanza diplomatica potrà soprassedere dal richiedere l'esibizione della documentazione relativa al deposito cauzionale e alla verifica delle disponibilità economiche per il pagamento del residuo delle spese sanitarie e degli altri costi relativi al soggiorno dell'interessato e dell'eventuale accompagnatore. È possibile che le spese possano essere coperte con l'impegno scritto da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (corredato da idonea documentazione comprovante il possesso delle disponibilità economiche per il pagamento del residuo delle spese sanitarie e degli altri costi relativi al soggiorno dell'interessato e dell'eventuale accompagnatore).

Nel caso di semplici visite mediche, sarà rilasciato - qualora ne ricorrano le condizioni ed i requisiti richiesti - un visto per turismo. Se il richiedente deve sottoporsi ad interventi o controlli medici saltuari, seppur programmati in un lungo arco di tempo, in presenza dei requisiti previsti, potrà essere rilasciato un visto turistico con ingressi multipli di breve durata e con validità adeguata alle documentate esigenze mediche.

Il visto per cure mediche viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) e successive modifiche ed integrazioni.

Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale che certifichi l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.

Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo

stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) e successive modifiche ed integrazioni.